

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

L'articolo 106 del Codice Civile prevede che il matrimonio civile debba essere celebrato pubblicamente nella casa comunale dal Sindaco o da un suo delegato. Gli articoli 109 e 110 del codice stabiliscono quando tale celebrazione possa avvenire – in maniera eccezionale – in un luogo diverso, ossia, nello specifico, in un comune diverso o fuori della casa comunale.

In particolare, per quest'ultima fattispecie, il codice cita espressamente il caso in cui uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, si trovi nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale.

In realtà, l'eccezionalità di tale ipotesi si è molto attenuata nel corso degli anni, stimolata dalle continue richieste dei nubendi di avere una "sede" esteticamente idonea ove sposarsi e dall'accondiscendenza di alcuni amministratori locali ben disposti ad includere nel concetto di casa comunale altri siti particolarmente appetibili e finanziariamente remunerativi.

A tale scopo è stata utilizzata la disposizione contenuta nell'articolo 3 del DPR 3 novembre 2000, n. 396 - recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile – la quale permette ai comuni di "disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici di stato civile" con deliberazione di giunta comunale da trasmettere al Prefetto.

Da un uso abbastanza timido della disposizione, si è via via passati ad un proliferare di "sedi comunali aggiunte", individuate soprattutto nei luoghi esteticamente più rilevanti e fotograficamente più appetibili fra quelle rientranti nelle proprietà o disponibilità dei comuni, a tale scopo utilizzando anche siti *open air* di tali edifici (parchi e giardini) che, anche etimologicamente, difficilmente possono rientrare nel concetto di "casa".

Per rispondere alle diverse esigenze manifestatesi e ai numerosi quesiti presentati e, al tempo stesso, per regolamentare in maniera razionale tale materia, nell'ottica della generale funzione statale di vigilanza sulla materia dello stato civile, pur senza sopprimere l'ambito discrezionale dei singoli comuni, il *Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Demografici* - è intervenuto con la *circolare n. 29 del 7 giugno 2007*.

Il Ministero ha innanzitutto chiarito che la celebrazione può essere effettuata nei giardini solo ed esclusivamente se tali aree verdi possano considerarsi "pertinenza funzionale" dell'edificio dove ha sede la casa comunale: non, invece, nei giardini o parchi comunali esterni alla casa medesima, in quanto non dedicati al servizio della casa comunale stessa.

Inoltre, il Ministero ha ribadito che i comuni possono anche deputare una sala esterna alla casa comunale al fine di celebrarvi i matrimoni, purché l'istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una delibera di giunta e che una copia di tale deliberazione venga trasmessa al Prefetto.

Infine, è stato opportunamente precisato che l'istituzione di una sede esterna, con riferimento sempre ad un edificio nella disponibilità del Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporale e non potrà pertanto avvenire per un singolo matrimonio. Anche in tal caso, in analogia con quanto permesso a proposito della casa comunale, se questo "nuovo" edificio presenta un giardino di pertinenza anche in esso potrà essere celebrato il matrimonio.

Con tale intervento esemplificatore e chiarificatore, si è parallelamente voluto porre un freno all'uso di celebrare i matrimoni in edifici esteticamente apprezzabili – e per questo ampiamente richiesti dai nubendi dietro l'impulso delle proliferanti società di *wedding planning* – ma che nulla avevano a che fare con la casa comunale e con l'istituzione Comune. Si è, dunque, voluto sottolineare che, senza nulla togliere al piacere degli sposi per una bella riuscita anche estetica della cerimonia – l'accento debba comunque essere posto sul valore civile e legale dell'impegno che si assume davanti all'Ufficiale di Stato Civile, confermato anche dall'ufficialità del luogo.

Un ambito affine in cui è intervenuto il Ministero dell'Interno, quasi un corollario della questione da ultimo trattata, riguarda l'uso che si sta ampiamente divulgando di celebrare il matrimonio in maniera regolare nella casa comunale, e, in un secondo momento, di "ripetere" la cerimonia in un luogo esteticamente e cinematograficamente più appetibile, anche se totalmente estraneo alla istituzione Comune.

Nella pubblicazione "Il Regolamento dello Stato Civile : guida all'applicazione – Massimario per l'Ufficiale di Stato Civile" del giugno 2005, il Ministero ha chiarito che non dà luogo ad alcuna ipotesi di illecito, ma la celebrazione non riveste alcun valore giuridico, il caso in cui l'ufficiale di stato civile si sia recato successivamente in un luogo privato ripetendo la celebrazione a scopo puramente simbolico.

Normativa di riferimento :

- Codice civile : artt. 106 e ss.
- DPR 396/2000 : art. 3; artt. 50 e ss.

La Prefettura – UTG di Novara ha seguito l'evolversi degli orientamenti espressi dal Ministero dell'Interno.

In particolare, per l'attribuzione di qualifica di "casa comunale" ad un edificio esterno alla casa stessa, si richiedeva, in precedenza, l'attribuzione specifica a tale edificio della qualifica di "casa comunale" attraverso una modificazione dello statuto comunale, in modo da garantire la continuità e la perseveranza nell'utilizzo del sito medesimo.

Successivamente, rispondendo alle indicazioni del Ministero in merito all'utilizzo della disposizione di cui all'articolo 3 del DPR 396/00, la Prefettura ha preso atto delle delibere di giunta pervenute che avessero i requisiti indicati dalla norma citata, raccomandando, in ogni caso, ai comuni, il carattere della continuità temporale che il ministero aveva posto a fondamento della sua giurisprudenza.

In merito all'ultima questione evidenziata della "ripetizione" del matrimonio da parte di ufficiali di stato civile a meri fini estetico-cinematografici, la Prefettura, nello stigmatizzare comunque tale prassi in quanto non rispettosa dell'alto valore civile e giuridico della celebrazione del matrimonio, ha, comunque, ribadito il mero valore simbolico della "ripetizione", ricordando ai "celebranti" di non indossare la fascia tricolore o altro segno distintivo di un'autorità che in quel momento essi non esercitano affatto.